

Civile Ord. Sez. 1 Num. 32345 Anno 2019

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 11/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27260/2018 R.G. proposto da
HASA TAHIR, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sanasi, con domicilio
eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 278, presso lo studio dell'Avv. Claudia
Cannizzaro;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARI;

- intimata -

avverso le ordinanze del Giudice di pace di Bari nn. 115/18 e 116/18 depo-
sitate il 5 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Tahir Hasa, cittadino dell'Albania, ha proposto ricorso per

ORD
3937
2019

cassazione, per due motivi, avverso due ordinanze del 5 febbraio 2018, con cui il Giudice di pace di Bari, pronunciando su due ricorsi da lui contestualmente proposti contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari il 24 ottobre 2017, ha rigettato il primo ed ha dichiarato improcedibile il secondo;

che il Prefetto non ha svolto attività difensiva.

Considerato che l'impugnazione proposta con un unico atto contro una pluralità di decisioni deve ritenersi ammissibile, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a condizione che, come nel caso di specie, le stesse siano state pronunciate tra le medesime parti ed abbiano risolto identiche questioni (cfr. Cass., Sez. Un., 21/12/2005, n. 28267; Cass., Sez. V, 24/07/2003, n. 11503);

che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ., censurando l'ordinanza n. 116/18 per aver dichiarato l'improcedibilità di uno dei ricorsi, senza disporre la riunione degli stessi, depositati e decisi contestualmente, e riguardanti la medesima vicenda, ma fondati su differenti motivi;

che il motivo è inammissibile, in quanto volto a censurare l'omessa adozione di un provvedimento di riunione delle cause, il quale, oltre a costituire espressione di un potere discrezionale del giudice, ispirato a principi di economia processuale, non ha carattere decisorio, ma ordinatorio, e non è quindi sindacabile in sede di legittimità, non comportando d'altronde alcuna nullità, in relazione agli effetti che ne derivano per lo svolgimento del processo (cfr. Cass., Sez. VI, 18/11/2014, n. 24496; Cass., Sez. III, 27/05/2010, n. 12989; 17/07/2008, n. 19693);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 25, 97, 111, sesto e settimo comma, e 113 cod. proc. civ., dell'art. 296, secondo comma, del Trattato UE, degli artt. 42, secondo comma, lett. c), e 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dell'art. 13 della CEDU, dell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, degli artt. 112 e 132

cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 5, comma 5-*bis*, 9, comma quarto, 9-*bis*, comma sesto, e 15, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza n. 115/18 per aver ritenuto sussistente la pericolosità sociale di esso ricorrente sulla base di elementi non menzionati nel decreto di espulsione, nonché mediante il ricorso a mere clausole di stile, senza considerare che ad esso ricorrente non era stato consentito di accedere al fascicolo che lo riguardava e di controdedurre alle note della Questura;

che il motivo è fondato;

che il giudizio di cui agli artt. 13, comma ottavo, e 13-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ha infatti ad oggetto la verifica della fondatezza della pretesa espulsiva dello Stato, da condursi in relazione alla specifica fattispecie contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione, configurandosi il relativo decreto come un provvedimento a contenuto vincolato, in quanto le ipotesi di violazione che possono giustificarne l'adozione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa (cfr. Cass., Sez. 25/10/2005, n. 20668; 5/01/2005, n. 210);

che il predetto accertamento presuppone innanzitutto un puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione del decreto prefettizio, previsto dall'art. 13, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998 proprio in funzione dello scopo della motivazione, consistente nel permettere al destinatario di tutelare tempestivamente i propri diritti attraverso la proposizione dell'opposizione, ovvero sia di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto;

che detto obbligo può ritenersi soddisfatto, indipendentemente dall'indicazione delle norme di legge violate, soltanto se il provvedimento, pur senza descriverli dettagliatamente, richiami purtuttavia, anche solo in sintesi, gli elementi di fatto necessari e sufficienti a rendere possibile, con la normale diligenza, una cognizione certa e completa della violazione addebitata, in modo tale da consentire al destinatario d'individuare la condotta cui si riferisce la misura adottata (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2010, n. 462; 14/03/2006,

n. 5518; 7/05/2002, n. 6535);

che il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione, deve quindi limitarsi a sindacare la legittimità del provvedimento, del quale può disporre l'annullamento, ove lo stesso non risulti conforme alla legge, ma non può provvedere anche a sostituire o integrare la relativa motivazione, trattandosi di attività eccedente l'ambito dei poteri spettanti al giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2015, n. 17408);

che nella specie il Giudice di pace non si è limitato a verificare la fondatezza del giudizio di pericolosità sociale emergente dal decreto di espulsione, attraverso il riscontro degli elementi di fatto dallo stesso indicati, ma ha esteso la propria valutazione a circostanze non menzionate nel provvedimento, in tal modo integrandone e specificandone la motivazione, genericamente riferita ad «elementi di pericolosità sociale riconducibili a» imprecisate «condotte di terrorismo internazionale di matrice islamica», nonché al «collegamento con soggetti appartenenti al Daesh/Isis (formazione con finalità di terrorismo nazionale ed internazionale)»;

che, nel ritenere sufficientemente motivato il decreto di espulsione, l'ordinanza impugnata ha infatti affermato che il ricorrente, pur essendo in possesso del permesso di soggiorno, risultava pericoloso socialmente, «in quanto responsabile di aver realizzato propaganda a carattere antioccidentale ed antisemita, oltre a forme di esaltazione della pratica del martirio», nonché di aver intrattenuto un «legame con soggetti già tratti in arresto per reati di terrorismo»;

che l'impugnazione dell'ordinanza n. 116/18 va pertanto dichiarata inammissibile, mentre quella dell'ordinanza n. 115/18 va accolta, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Giudice di pace di Bari, in persona di un diverso magistrato, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa l'ordinanza n. 115/18; rinvia al Giudice di pace di Bari, in persona di

un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.